REGOLAMENTO (CEE) N. 1838/88 DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1988

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di qualità, prodotti nella regione determinata di Malaga (1988/1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 30 e 75,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma degli articoli 30 e 75 dell'atto di adesione, sono progressivamente aboliti i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, dei vini di qualità prodotti nella regione determinata di Malaga dei codici NC ex 2204 21 49 e ex 2204 21 59, provenienti dalla Spagna, nel quadro del contingente tariffario comunitario di 15 000 hl in recipienti di capacità uguale o inferiore a due litri; che questi dazi sono ridotti il 1° gennaio 1988 al 62,5 % ed il 1° gennaio 1989 al 50 % dei dazi di base; che in deroga all'articolo 30 dell'atto di adesione, il regolamento (CEE) n° 443/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, sui dazi di base da adottare nella Comunità a dieci ai fini del calcolo delle riduzioni successive previste nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo [1] prevede che i dazi di base siano quelli effettivamente applicati il 1° gennaio 1986; che è dunque opportuno, per determinare i dazi applicabili all'importazione di questi vini, aprire, per il periodo dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989, un contingente tariffario comunitario di 15 000 ettolitri per i suddetti vini di Malaga, ai dazi indicati nella tabella dell'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n° 3792/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna ed il Portogallo [2], prevede un regime particolare all'importazione nel Portogallo dei prodotti in questione provenienti dalla Spagna; che di conseguenza, il contingente tariffario comunitario è soltanto applicabile nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente, tenuto conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni di detti prodotti dalla Spagna durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando che le statistiche disponibili nella Comunità non forniscono informazioni in merito alla situazione dei vini di Malaga sui mercati; che, tuttavia, si può considerare che i dati statistici spagnoli relativi agli ultimi anni, in materia di esportazione dei suddetti prodotti nella Comunità, riflettano approssimativamente la situazione delle importazioni comunitarie; che, su questa base, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni degli Stati membri sono state le seguenti:

(in ettolitri)

Stati membri	1984	1985	1986
Benelux	270	320	73
Danimarca	—	—	8,2
Germania	470	360	334,1
Grecia	—	—	—
Francia	140	210	356
Irlanda	—	—	—
Italia	160	130	140
Regno Unito	310	70	1 300

considerando che negli ultimi tre anni i prodotti in questione sono stati importati regolarmente solo da alcuni Stati membri, mentre gli altri Stati membri non hanno effettuato nessuna o soltanto poche importazioni di tali prodotti; che in questa situazione è opportuno in una prima fase, da un lato, prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri importatori reali, e, dall'altro, garantire agli altri Stati membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari qualora essi effettuino delle importazioni; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità di applicazione della nomenclatura combinata;

---

[1] GU n. L 50 del 28. 2. 1986, pag. 9.
[2] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni avanzate da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale ai volumi contingentali possono approssimativamente determinarsi come segue:

Benelux	14,25
Danimarca	0,18
Germania	25,03
Grecia	0,00
Francia	15,18
Irlanda	0,00
Italia	9,24
Regno Unito	36,12

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti, ripartendo la prima fra alcuni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno di tali Stati membri che avessero esaurito la propria quota iniziale nonché il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri Stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 67 % di ciascuno dei volumi contingentali;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente una delle proprie quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consente; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva al fine di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Del 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989 i dazi doganali applicabili ai vini di qualità prodotti nella regione determinata di Malaga sono sospesi parzialmente, nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ai livelli indicati in appresso ed entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di un volume globale di 15 000 ettolitri:

Numero d'ordine	Codici NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (in ECU/hl)	
			dal 1° luglio al 31 dicembre 1988	dal 1° gennaio al 30 giugno 1989
09.0310	ex 2204 21 49 ex 2204 21 59	Vino di Malaga Vino di Malaga	6,4 7,1	5,1 5,7

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è diviso in due parti.

2. La prima parte di 10 050 hl viene suddivisa tra gli Stati membri; le quote che, salvo l'articolo 5, sono valide fino al 30 giugno 1989 ammontano a:

(in ettolitri)

Benelux	1 430
Danimarca	20
Germania	2 515
Grecia	—
Francia	1 525
Irlanda	—
Italia	930
Regno Unita	3 630

3. La seconda parte, pari a 4 950 ettolitri, costituisce la riserva corrispondente.

4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione negli altri Stati membri ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro — quale è fissata all'articolo 2, paragrafo 2, ovvero la stessa quota diminuita della frazione trasferita alla riserva qualora sia stato applicato l'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle statibilite in detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non esse esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 30 giugno 1989.

Articolo 5

Gli Stati membri riversano nella riserva, entro il 1° aprile 1989, la frazione non utilizzata della propria quota iniziale che, alla data del 15 marzo 1989 ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono riversare una quantità superiore se hanno motivo di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Ogni Stato membro comunica alla Commissione, entro il 1° aprile 1989, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate sino al 15 marzo 1989 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della propria quota iniziale che esso riversa alla riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 aprile 1989, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precia il quantitativo allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni opportune affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN